

Disegno di legge n. 1825: Riorganizzazione e potenziamento assistenza sanitaria

Audizione di Giuseppina Onotri, Segretario Generale SMI e Maurizio Lucarelli, della Direzione Nazionale SMI presso la 10<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica

**Maggio 2026**

Relazione (parte)

Medicina Generale: Superamento del Ruolo Unico e Nuove Tutele L'articolo 2, comma 1, lettera n) elude la crisi strutturale della medicina generale. Le assegnazioni delle zone carenti in medicina generale vanno deserte in tutta Italia perché la professione ha perso attrattività professionale ed economica. Il Ruolo Unico che si traduce in rigidità contrattuale, senza previsione di correttivi come part time (autolimitazioni scelte/ore) o straordinario (valorizzazione delle ore di lavoro oltre le 38 h settimanali) aggrava questa situazione. Chiediamo l'abolizione del Ruolo Unico della Convenzione: Il Ruolo Unico di Assistenza Primaria (introdotto dal D.L. 158/2012) deve essere definitivamente abolito. Questa organizzazione del lavoro costringe i giovani medici a svolgere contemporaneamente l'attività di medico di famiglia e l'attività oraria. Ne ignora le specifiche competenze e distrugge la vita personale per sovraccarico di funzioni e ruoli. Chiediamo il rispetto dei diritti sindacali elementari: L'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) deve garantire tutele irrinunciabili: riconoscimento della maternità, dell'infortunio sul lavoro, della malattia e delle ferie.

**Emendamento:**

Modifica all'Art. 2, comma 1, lettera n)

Si sostituisca la lettera n) con la seguente: «n) ordinare la disciplina dei medici di medicina generale, prevedendo il definitivo superamento del Ruolo Unico di assistenza primaria a rapporto convenzionale introdotto dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; istituire la Scuola di Specializzazione Universitaria in Medicina Generale e delle Cure Primarie, disponendo la parità di status giuridico ed economico dei contratti di formazione. Al fine di contrastare la carenza di personale e salvaguardare i professionisti in servizio, si prevede una clausola di equipollenza automatica per i possessori del Diploma di Formazione Specifica (CFSMG) e un regime transitorio che riconosca il titolo di specialista ai medici convenzionati che abbiano maturato almeno 5 anni di attività assistenziale continuativa nelle cure primarie, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;»